

TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, dott. Davide Rizzuti

Visto la domanda, depositata in data 12 settembre 2023, con la quale PETTINATO Vincenzo (nato a Cirò Marina (KR) il 28.06.1976 - C.F.: PTTVCN76H28C726Q), con l'ausilio dell'O.C.C. in persona della dott.ssa Chiara Zizza, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del c.c.i.i.;

vista la relazione del gestore incaricato, in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 68 co. 2 c.c.i.i., il quale ha valutato come congruo e sostenibile il piano proposto;

ritenuto che la proposta soddisfa, ad una prima valutazione sommaria, i requisiti previsti dalla normativa di settore e che pertanto è necessario provvedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 del codice.

P.Q.M.

- stabilisce che della proposta e del decreto venga data pubblicità - a cura dell'OCC -sulla piattaforma Edicom di cui al sito [www.annuncisovraindebitamento.it](http://www.annuncisovraindebitamento.it);
- stabilisce altresì la pubblicazione - a cura dell'OCC e con l'ausilio del gestore Edicom - sul sito web del Tribunale;
- dispone la comunicazione ai creditori - a cura dell'OCC incaricato - presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata della proposta e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza;
- dispone che ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 co. 2 c.c.i.i. i creditori provvedano a comunicare all'OCC un proprio

indirizzo di posta elettronica certificata, precisando che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuata mediante deposito in Cancelleria;

- pone in evidenza che nei venti giorni successivi alla comunicazione ciascun creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione medesima;  
visto l'art. 70 co. 4 c.c.i.i.

DISPONE

La sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso e inibisce l'avvio di azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del consumatore.

DISPONE

Che l'OCC nominato provveda a depositare la prova delle avvenute comunicazioni ai creditori.

Che l'OCC alla scadenza dei termini sopra assegnati provveda a depositare apposita istanza al G.d. ai fini dell'omologa, ovvero, in presenza di osservazioni, istanza al G.d. ai fini della loro risoluzione.

*Crotone, 18 settembre 2023*

*il Giudice designato  
dott. Davide Rizzuti*